

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

488ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

FASCICOLO DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 6.

6.0.1 (testo 2)

Pastore, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione mediante riassetto, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:
- 1) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni anche nei casi di intervento di soggetti che non conoscono la lingua italiana e di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;
 - 2) redazione di atti pubblici in lingua straniera;
 - 3) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;
 - 4) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
 - 5) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
 - 6) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
- b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
- c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della corte d'Appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa Corte d'Appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al Consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2) Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 7.

7.100

Pastore, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 11.

11.0.1 (testo 2)

Pastore, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della medesima legge.

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

4. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

5. L'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

–"Art. 47. – 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la compilazione integrale dell'atto".

6. L'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:

–"Art. 48. – 1. È necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto".

7. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso

il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".

8. Sono abrogati l'articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma:

"4-bis. Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare".

10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

11. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinuncia della persona affetta da cecità".

12. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

"Art. 5-bis. – 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento ministeriale sono adottate norme di attuazione del presente articolo".

Art. 12.

12.100

Pastore, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le parole: «agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bis».

Art. 14.

14.100

Pastore, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al Capo I», con le altre: «di cui ai Capi I e II».

14.200

Pastore, *relatore*

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 15.

15.0.1 (testo 2)

Pastore, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Norma generale di abrogazione)

1. Le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010, ad eccezione di quelle indicate nel comma 2.

2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:

a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";

b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall'abrogazione disposta dal primo comma;

c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell'articolo 1,

comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131;

d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale;

e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;

f), che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,

g) che stabiliscono entrate tributarie ed extra tributarie;

h) che autorizzano la ratifica di trattati e di altri accordi internazionali;

i) che recano una disciplina elettorale.

2-*bis* Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvede alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato, o infine, effetti negativi per il bilancio dello Stato e comunque per l'equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche. Sulla base dell'esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, propone al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di disposizioni legislative alle quali si applica il comma 2.

3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.

4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell'articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere b) ed e), apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni.

6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l'aggiornamento e l'integrazione di codici e testi unici esistenti.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell'articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni».